

N. 1033/2011 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 18 marzo 2011, il 29 marzo 2011 ed il 31 marzo 2011

da

TIZIA, nata ad (omissis) e CAIA, nata ad (omissis), entrambe residenti in (omissis), rappresentate e difese, per mandato a margine del predetto atto di citazione, dall'avv. Sempronia e presso il suo studio in (omissis) elettivamente domiciliate

- attrici -

contro

MEVIO, nato a (omissis), residente in (omissis), e ALFA ASSICURAZIONI s.p.a., con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante dr. Claudio, rappresentati e difesi, il primo per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e la seconda per mandato in calce alla medesima comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Settimio e presso il suo studio in (omissis) elettivamente domiciliati

- convenuti -

e contro

DECIO, nato a (omissis), già residente in (omissis), irreperibile,

- convenuto contumace -

Oggetto: risarcimento danni da infortunio stradale.

Causa iscritta a ruolo il 18 marzo 2011 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo 2015.

CONCLUSIONI

Per le attrici: come da foglio allegato al verbale d'udienza del 20 marzo 2015:

“Nel merito

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, per le causali di cui all'atto di citazione ed alle risultanze istruttorie, respinta ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, condannare MEVIO, DECIO e ALFA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* in solido tra loro a pagare alle sig.re TIZIA e CAIA in qualità di eredi del sig. Publio i danni subiti da Publio a seguito incidente stradale dell'(omissis) come descritto in atti, danni che si quantificano in Euro 282.185,14, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, così discriminati:

- Euro 240.580 per il risarcimento del danno permanente da lesioni all'integrità psico-fisica pari al 40% di invalidità permanente come accertato dal CTU in sede di perizia, danno calcolato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale per una persona di anni 77, età del sig. Publio al momento del sinistro;

- Euro 4.176 per il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo corrispondente a 29 giorni di ricovero ospedaliero e quindi di invalidità temporanea al 100% come accertato dal CTU in sede di perizia, danno calcolato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale;
- Euro 5.000 per il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo per invalidità temporanea al 50% durante la riabilitazione;
- Euro 30.000 per il danno morale patito a seguito dell'invalidità permanente dovuta al sinistro;
- Euro 847 giusta Fattura 208/2012 del CTU Dott. Terenzio pagata dalle sig.re TIZIA e CAIA;
- Euro 1.582,14 per le spese tutte documentate con atto di citazione, comprensive di spese per trasferimento in ambulanza, spese per Raccomandate e Parcella Avv. Ortensio.

Con rifusione delle spese di lite”.

Per i convenuti costituiti: come da foglio allegato al verbale d'udienza del 20 marzo 2015:

“Si conclude perché il Tribunale III.mo voglia respingere ogni richiesta risarcitoria con condanna delle attrici alla rifusione delle spese di lite. In via istruttoria, come da II^ memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. d.d. (omissis).

In subordine, ritenuta la concorsuale responsabilità di Publio, voglia quantificare l'importo del danno dallo stesso subito a seguito dell'incidente del (omissis) secondo le risultanze istruttorie ed i corretti criteri di valutazione.

Spese rifuse, o quanto meno compensate”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le attrici TIZIA e CAIA, premesso di essere eredi testamentarie dello zio Publio, nato il (omissis) e deceduto il (omissis), chiedono la condanna in solido dei convenuti MEVIO, DECIO e ALFA ASSICURAZIONI s.p.a. al risarcimento dei danni patiti dal loro congiunto a seguito del grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto l'8 marzo 2007 mentre percorreva in bicicletta via (omissis), allorché da un lato il MEVIO, subito dopo aver superato lo sfortunato ciclista, aveva fermato la propria automobile (omissis) ed assicurata per la RCA con ALFA, senza adottare le opportune cautele e dall'altro lato il DECIO, che viaggiava a bordo di detta auto in qualità di passeggero, aveva aperto in maniera improvvisa la portiera, urtando il povero pensionato che, cadendo a terra, aveva battuto violentemente la testa prima contro siffatta portiera e poi contro l'asfalto.

Si sono costituiti il solo conducente/proprietario della vettura e la sua assicurazione, i quali insistono in via definitiva per il rigetto della domanda.

Essi rilevano, infatti, un assorbente o, comunque, prevalente concorso di colpa del Publio il quale, anziché superare sulla sinistra la vettura del MEVIO, già ferma in sosta, aveva proceduto sul lato destro, andando così ad urtare contro la portiera già aperta dal DECIO, che stava, infatti, scendendo dal veicolo. I medesimi convenuti contestano anche l'entità del danno preteso dalle consorti Publio.

All'esito della esaustiva attività istruttoria, la domanda va accolta nei termini di seguito illustrati.

Circa l'*an debeatur*, indiscutibile appare al Giudicante la concorrente responsabilità del conducente e del passeggero del veicolo nella causazione dell'incidente che ci occupa, con esclusione di qualsivoglia concorso di colpa, anche solo minimale, dell'infortunato.

Invero, secondo quanto emerge nel complesso dal rapporto dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto, il MEVIO, onde permettere al proprio trasportato di scendere, non solo ha fermato irregolarmente l'auto al centro della sua corsia, anziché a lato del marciapiede, ma soprattutto, nel fare ciò, non ha nemmeno controllato di non creare intralcio o, quel che è peggio, una situazione di vero e proprio pericolo ai danni degli altri utenti della strada.

Dal canto suo, il DECIO, non appena l'amico ha fermato l'auto, ha immediatamente aperto la portiera, senza verificare che non sovrappiungesse qualcuno da tergo, tanto è vero che ha colpito il ciclista con lo spigolo della medesima portiera (come specificato nel suddetto rapporto, la (omissis) ha, difatti, riportato, a causa dell'impatto, una "piccola ammaccatura spigolo porta ant. lato passeggero", a comprova della repentina manovra messa in atto dal convenuto rimasto contumace e, nel contempo, della velocità, sicuramente adeguata allo stato dei luoghi, tenuta dal velocipede).

Il povero Publio, dunque, lungi dall'intraprendere, come vorrebbero ALFA ed il suo assicurato, una non consentita manovra di sor-

passo sulla destra, non ha, insomma, avuto neppure il tempo di percepire che l'auto stava arrestandosi nel bel mezzo della corsia percorsa per far scendere qualcuno e di tentare una qualsivoglia manovra per evitare il rovinoso impatto.

Sul versante, poi, del *quantum*, soccorre, anzitutto, validamente la consulenza tecnica d'ufficio affidata al dr. Terenzio, le cui risultanze, come si dirà, non sono state proficuamente contestate in corso di causa.

Da tale consulenza si apprende, infatti, che:

- in conseguenza dell'incidente stradale dell'(omissis) Publio ha riportato un "traumatismo caratterizzato da grave trauma cranico con emorragia sub-aracnoidea e focolai contusivi cerebrali multipli dall'evoluzione igromatosa";
- il decesso dell'infortunato, avvenuto il (omissis) a causa delle complicanze di una polmonite in un quadro di grave insufficienza respiratoria, non è in nesso eziologico con il sinistro in oggetto;
- in conseguenza di tale sinistro il periziato ha derivato un danno permanente del bene "salute" percentualmente stimabile nella misura del 40%, nonché una inabilità temporanea assoluta, individuabile nel periodo di degenza ospedaliera a seguito del trauma, di giorni 29.

A tale ultimo proposito, il dr. Terenzio, nel riportarsi alle risultanze della documentazione sanitaria agli atti, ha chiarito che Publio, nell'immediatezza trasportato dapprima al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di (omissis) e subito dopo all'Ospedale Civile di (omissis), è stato poi nuovamente accolto, per il prosieguo delle cure, presso

l'Ospedale Civile di (omissis), ove è rimasto degente sino al (omissis).

Il Ctu sin dalla bozza trasmessa ai consulenti delle parti ha, peraltro, specificato di individuare nel solo periodo di degenza ospedaliera a seguito del trauma, protrattosi, come si è appena detto, (omissis) al (omissis), il danno biologico temporaneo patito dal periziato; considerato, allora, che alcuna osservazione a tale bozza hanno fatto pervenire i medesimi consulenti delle parti, evidentemente concordando essi con quanto accertato dal dr Terenzio, se ne deve ricavare che tardiva e, ad ogni modo, ingiustificata si rivela la tesi propugnata dalle attrici negli scritti finali, volta (sull'indimostrato ed inverosimile assunto che il Ctu si sarebbe semplicemente dimenticato di rispondere *in parte qua* al quesito) a veder riconosciuti ulteriori sei mesi di inabilità temporanea, sia pure di grado parziale al tasso medio del 50%.

Ai fini, allora, della determinazione del *quantum* del pregiudizio non patrimoniale, da compiere necessariamente in termini sintetici e globali (in ossequio all'ormai consolidato e chiarissimo insegnamento della Suprema Corte, la quale notoriamente ha apertamente sconfessato quell'orientamento sia giurisprudenziale sia soprattutto dottrinale tendente verso una sorta di "balcanizzazione identitaria" delle poste di danno), l'idoneo parametro orientativo appare offerto dalle tabelle milanesi 2014, avendosi riguardo all'età del *de cuius* (anni 77) al tempo dell'incidente.

Espresso in valori attuali, il danno non patrimoniale per inabilità temporanea totale assurge alla somma di € 2.784,00 (= € 96,00 - così stabiliti in considerazione delle lesioni subite e dell'età della persona

offesa - x 29 giorni).

Per l'invalidità permanente le tabelle di Milano aggiornate appunto al 2014 prevedono l'importo di € 193.548,00 (valore della lesione del 40% corrispondente all'età di 77 anni, quanti ne aveva, come si è più sopra detto, il periziato all'epoca del sinistro).

A tal riguardo MEVIO e ALFA evidenziano che, a seguito del decesso di Publio, avvenuto il (omissis), il risarcimento del danno biologico spettante non può prescindere dalla valutazione in concreto della sua aspettativa di vita dopo l'incidente, che è stata di soli 2 anni e mezzo, anziché dei prevedibili ulteriori 23 anni.

Vanno, sul punto che precede, apportati i correttivi di seguito illustrati.

Invero, la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2011 n. 2297) ha statuito che "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono *iure successionis* va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi".

Ritiene, dunque, il Giudice che, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte, la quantificazione della lesione permanente debba essere operata tenendo sì conto della aspettativa di vita concreta di Publio, che, infortunatosi all'età di 77 anni compiuti, è morto il (omissis) ad 80 anni e, quindi, per l'esattezza, 2 anni e 9 mesi (ovvero 33 mesi) dopo il sinistro.

Secondo il condivisibile insegnamento della Cassazione, del resto, nel caso di decesso per cause diverse dal sinistro prima della liquidazione, il danno biologico non patrimoniale va correlato alla durata di vita effettiva, essendo detto danno costituito dalle ripercussioni negative della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua (cfr. anche Cassazione civile, sez. III, 24 ottobre 2007 n. 22338 e Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2009 n. 23053).

Al fine di trasporre, però, questo principio in termini concreti, appare equo fare riferimento ai criteri individuati dal Tribunale di Roma per la determinazione del danno biologico proprio in casi analoghi a quello di specie (cfr. "Criteri utilizzati per la formazione delle Tabelle per l'anno 2013" del Tribunale di Roma - criteri, comunque, non modificati nelle tabelle successivamente redatte da quell'Ufficio - nel paragrafo intitolato "Criteri per la liquidazione del danno biologico in caso di decesso per causa diversa").

Occorre, allora, distinguere il danno che viene acquisito subito dalla vittima, con patema d'animo più intenso che nei periodi successivi - che va a costituire l'adattamento alla modificazione psicofisica

intervenuta - e un'altra parte del danno che, invece, è correlata con i progressivi pregiudizi - fisici e psichici - che il soggetto incontra nel tempo.

Corrisponde, infatti, ad una massima di esperienza il fatto che nei primi tempi di stabilizzazione della invalidità il patema è più intenso; pertanto, qualunque sia stata la durata della effettiva sopravvivenza all'evento lesivo produttivo del danno, una percentuale del risarcimento deve essere, comunque, interamente riconosciuta; tale percentuale naturalmente, sulla base di una valutazione equitativa, non può che essere proporzionale alla gravità della invalidità permanente accertata (cfr. Tribunale Roma 3 settembre 2013 e Tribunale Pordenone 10 luglio 2014).

Così, facendo riferimento ai sopra richiamati "Criteri utilizzati per la formazione delle Tabelle per l'anno 2013" del Tribunale di Roma, l'importo che si acquisisce subito va quantificato in un valore compreso tra il 10% e il 50% in relazione alla entità del danno biologico calcolato sulla base della seguente tabella:

- da 0 a 20% = da 0 a 10%,
- da 21 a 40% = da 10% a 20%,
- da 41 a 60% = da 20% a 30%,
- da 60 a 80% = da 30% a 40%,
- da 80 a 100% = da 40% a 50%.

Considerando, quindi, che il danno biologico subito dal povero Publio era del 40% ed applicando i suddetti criteri, si deve ritenere che la percentuale di danno immediatamente subito dal congiunto delle

odierne attrici è compresa in una forbice che va dal 10% al 20%.

Reputa, più precisamente, il Giudice che esso ben possa assestarsi nel 20% del valore sopra riportato di € 193.548,00 e, cioè, nel valore di € 38.709,60.

La parte restante del danno è, dunque, pari al rapporto tra il residuo 80% del valore di tabella per il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media, considerando quest'ultima in relazione alle fasce di età.

Devesi, infatti, tenere presente che più alta è l'età, più alta è l'aspettativa di vita, posto che l'aspettativa di vita media sconta i decessi avvenuti prima del tempo.

E così, sempre applicando gli schemi elaborati dal Tribunale di Roma, risulta che una persona di 77 anni, come il dante causa delle attrici, aveva un'aspettativa di vita di 89 anni (non certo di 100 anni, come suggeriscono i convenuti costituiti), vale a dire di ulteriori 144 mesi.

Poiché Publio è, tuttavia, deceduto ad 80 anni, egli è sopravvissuto in concreto per 33 mesi, invece che per i 144 mesi previsti come vita media alla sua età.

L'importo di € 193.548,00 dunque, decurtato del suo 20% (e cioè di € 38.709,60), dà la differenza di € 154.838,40.

Tale ultimo importo va diviso per i mesi di sopravvivenza media, quindi per 144 mesi, dando così l'importo unitario di € 1.075,27, e poi moltiplicato per i mesi di effettiva sopravvivenza, vale a dire per 33 mesi, dando così il prodotto di € 35.483,91.

Il danno biologico da lesione permanente del 40% subito da Publio va, perciò, liquidato in complessivi € 74.193,51 (€ 38.709,60 + € 35.483,91).

Il danno non patrimoniale viene, quindi, liquidato in complessivi € 76.977,51 (€ 2.784,00 + € 74.193,51), importo determinato agli attuali valori della moneta.

Non sussistono, invece, particolari situazioni che legittimino la personalizzazione del danno biologico ed il danno morale ulteriormente chiesti dalle attrici, posto che la sofferenza ed il patimento subiti da Publio non differiscono da quelli che avrebbe subito un uomo della sua età, seppure in buona salute (come riferito dal suo medico di medicina generale in sede testimoniale).

Non si evidenziano, infatti, altri elementi, diversi dall'entità della lesione, dall'età del danneggiato, dalla sua diminuita autonomia e dalla sua diminuita capacità relazionale, già compresi nel danno standard calcolato dalle tabelle milanesi, che conferiscano alla situazione in esame quella peculiarità necessaria a giustificare il cosiddetto "appesantimento" del punto.

Andranno, infine, liquidati € 1.582,14 complessivi per le documentate spese sostenute (cfr. allegati 8, 14, 15, 16, 18, 19 e 23 del fascicolo di parte delle attrici), trattandosi di esborsi (per il trasporto in ambulanza dello zio delle signore TIZIA e CAIA, per l'invio di plurime raccomandate e per l'attività stragiudiziale resa dall'avv. Ortensio) tutti collegati alla gestione del sinistro che ci occupa; tale importo viene anch'esso, per ragioni di omogeneità rispetto alle voci di danno più

sopra liquidate, attualizzato ad € 1.788,21, considerando, per uniformità, quale data unica di decorrenza del ricalcolo quella della notifica dell'atto di citazione (marzo 2011).

Il danno complessivo viene, quindi, liquidato in € 78.765,72 (€ 2.784,00 + € 74.193,51 + € 1.788,21), sempre in valori monetari attuali.

Peraltro, si deve tenere conto, d'ufficio, anche del ritardo con cui perviene il ristoro.

Al riguardo, criterio equo ed ampiamente consolidato in giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 1712/95) è quello che consiste nel riconoscere gli interessi compensativi al saggio legale (tempo per tempo applicabile) maturati sull'importo espresso appunto in valori attuali previa sua devalutazione all'epoca del fatto dannoso ((omissis), giorno del sinistro stradale) e successiva rivalutazione dell'importo che ne risulta effettuata anno per anno (secondo le intervenute variazioni degli indici Istat; ultimo disponibile quello di giugno 2015) fino alla data della decisione.

Ne consegue la somma finale ed omnicomprensiva di € 91.369,89.

Per l'effetto, i tre convenuti vanno, quindi, condannati, in solido fra loro, a corrispondere alle eredi di Publio, odierne attrici, la somma di ultimo indicata.

MEVIO, ALFA e DECIO, in ossequio al principio della soccombenza, dovranno, altresì, rifondere, in via fra di loro solidale, alle attrici le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione dei

criteri suggeriti dalle tariffe forensi, e dovranno farsi, infine, integrale e solidale carico degli oneri relativi alla CTU medico-legale espletata dal dr. Terenzio, mantenendo indenni TIZIA e CAIA dagli esborsi frattanto effettuati al riguardo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) condanna, in solido fra loro, i convenuti MEVIO, DECIO e ALFA Assicurazioni s.p.a. a corrispondere alle attrici TIZIA e CAIA la somma complessiva di € 91.369,89;
- 2) condanna in solido i medesimi convenuti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle attrici, che liquida in € (omissis) per esborsi ed € (omissis) per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa come per legge;
- 3) pone in via definitiva le già liquidate spese della CTU medico-legale espletata dal dr. Terenzio a carico solidale dei convenuti, facendo loro obbligo di tenere indenne le attrici dagli esborsi frattanto effettuati al riguardo.

Così deciso in Pordenone il 23 luglio 2015.

Il Giudice

Dr.ssa Maria Paola Costa
